

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1941

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRIGLIA, VETTORI, GIACOMETTI  
e ROSATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1989

Estensione agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle competenze di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di saggio dei metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 30 gennaio 1968, n. 46, «Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi» non prevede la possibilità di conferire poteri di controllo, oltre che agli uffici metrici provinciali, anche alle Camere di commercio. L'articolo 30, secondo comma, della legge, cui fa riferimento l'82 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, prevede espressamente l'esistenza di laboratori delle Camere di commercio; sono quindi già presenti strutture organizzate a rilievo pubblico che possono svolgere le funzioni svolte attualmente dagli uffici metrici provinciali. I

laboratori provinciali del saggio dei metalli preziosi istituiti presso le Camere di commercio non costituiscono una alternativa agli uffici provinciali metrici, in quanto ne sono il braccio operativo; l'autonomia gestionale delle Camere di commercio e la capillare presenza sul territorio nazionale garantiscono della effettività dei controlli previsti dalla legge n. 46 del 1968. In tal senso le funzioni svolte dalle Camere di commercio avvengono sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Tre sono le esigenze che l'attuale disegno di legge intende soddisfare: combattere il dilagante fenomeno della commercializza-

zione di prodotti preziosi che non contengono il titolo legale, tutelare efficacemente il consumatore, garantire l'affidabilità del sistema di controlli cosiddetti «a posteriori» previsti nella legge n. 46.

Sotto quest'ultimo profilo si giustifica l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento. È in corso di elaborazione presso la Commissione CEE una direttiva settoriale per lo specifico comparto orafa; per quanto riguarda il sistema dei controlli in Europa sono previste due distinte tipologie: controllo «a priori», con l'immissione in consumo della merce dopo apposita punzonatura da parte di un organismo pubblico, o controllo «a posteriori» mediante prelievi a campione presso produttori, distributori e dettaglianti.

Il sistema italiano è il secondo. La

credibilità del nostro sistema dipende dalla effettività dei controlli.

L'adozione del principio del mutuo riconoscimento delle legislazioni comporta che l'Italia non può presentarsi già inadempiente al momento di entrata in vigore della direttiva comunitaria. Solo la affidabilità del sistema prescelto dall'Italia (controllo «a campione») consente al nostro Paese di confrontarsi con i *partners* europei su un piano di parità. Inoltre, la carenza di controlli penalizza fortemente le esportazioni dei prodotti preziosi presso paesi terzi. Il rinvenimento di oggetti preziosi sottotolati con il marchio del produttore italiano comporta l'adozione di misure restrittive da parte dello Stato terzo così danneggiando, per responsabilità di pochi, l'intero comparto orafa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le competenze attribuite dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi sono anche conferite agli uffici del saggio dei metalli preziosi istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le funzioni sono svolte sotto la sorveglianza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in coordinamento con gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, è aggiunto il seguente numero: «6) controllare il commercio dei metalli e delle pietre secondo quanto previsto dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1456, e successive modificazioni».

3. All'articolo 20, primo comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, dopo la parola «preziosi» sono inserite le seguenti: «e quelli degli uffici del saggio dei metalli preziosi istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

4. All'articolo 21, primo comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, dopo la parola: «preziosi» sono inserite le seguenti: «degli uffici di cui al precedente articolo»; alla lettera *a*), dopo le parole: «saggio dei metalli preziosi» sono inserite le seguenti: «o presso il laboratorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

5. All'articolo 22 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, le parole da «non» alla fine sono sostituite con le seguenti: «A tali prove potrà partecipare un consulente tecnico

nominato dal titolare o rappresentante legale dell'azienda ove è stato effettuato il prelievo ed interamente a spese di quest'ultimo. L'ufficio agente deve preavvertire lo stesso con raccomandata con ricevuta di ritorno della data di svolgimento delle prove al fine di garantire il contraddittorio. I saggi non danno luogo ad alcun indennizzo ed i risultati vengono indicati in appositi certificati».

6. Dopo l'articolo 23 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*) - 1. È istituito un laboratorio per il saggio dei metalli preziosi presso l'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

2. L'organo di cui al comma 1 è competente a giudicare i ricorsi preposti avverso le certificazioni emesse dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi o dai laboratori presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

3. Nell'esame dei ricorsi è garantita la partecipazione in contraddittorio del rappresentante legale dell'azienda, anche mediante la nomina di un suo consulente tecnico.

4. Il termine per la presentazione di detti ricorsi è di trenta giorni dalla notifica del certificato di cui all'articolo 24».

7. All'articolo 24 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, dopo le parole «qualora il saggio» sono inserite le seguenti: «operato dall'ufficio centrale metrico in seconda istanza»; dopo le parole «titolo riscontato» sono inseriti le seguenti: «in prima ed in seconda istanza».